

proprietà dell'operatore acquirente, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 30, comma 30.5.

Articolo 30 **Regolazione dei pagamenti**

- 30.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.
- 30.2 Nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del controvalore delle transazioni.
- 30.3 Nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
- a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore degli operatori venditori, del controvalore della transazione;
 - b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica, secondo le modalità definite nelle DTF, all'operatore acquirente, la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie di ciascun operatore venditore. Tali informazioni sono rese disponibili, secondo le modalità definite nelle DTF, all'operatore venditore interessato.
- 30.4 Nei casi di cui al precedente comma 30.3, lettera b), l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi alla comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
- 30.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente comma 30.3, lettera b), l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.
- 30.6 Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 30.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale,

pari, per ogni titolo oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME.

TITOLO IV **SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

CAPO I **VIOLAZIONI E SANZIONI**

Articolo 31 ***Violazioni delle Regole e delle DTF***

- 31.1 Sono considerate violazioni delle Regole e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 32 **Sanzioni**

- 32.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 31, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 33, le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - e) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 32.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 32.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 32.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
- 32.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 32.3.
- 32.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.
- 32.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, all'Autorità.

Articolo 33 **Gradualità delle sanzioni**

- 33.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sospensione dal mercato per un numero di sessioni di contrattazione non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni.
- 33.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 33.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 33.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 33.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 33.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni.
 - b) esclusione dal mercato.
- 33.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 33.1, lettera c), 33.2, lettera b), 33.3, lettera a) e 33.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque per cento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 34
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 34.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 33, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, ovvero può irrogare la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 33, comma 33.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 7. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 35
Pubblicità delle sanzioni

- 35.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 32, comma 32.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito *internet* del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 36
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 36.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del mercato.
- 36.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato;
 - b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 37
Verifica delle contestazioni

- 37.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato dei titoli oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun titolo oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
- a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
 - b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
 - c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

CAPO III
CONTROVERSIE

Articolo 38
Risoluzione delle controversie

- 38.1 Può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:
- a) avverso il diniego di ammissione al mercato;
 - b) avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 32, comma 32.1;
 - c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 37.
- 38.2 Oltre a quanto previsto al precedente comma 38.1, il Collegio arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione delle Regole e delle DTF.
- 38.3 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 38.4 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 38.5 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

- 38.6 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

- 39.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo dal mercato.

Articolo 40 Entrata in vigore

- 40.1 Le presenti Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Allegati

- Allegato 1 Modello di domanda di ammissione
- Allegato 2 Modello di Contratto di adesione al mercato



Allegato 1

Modello di domanda di ammissione al mercato

**Modello di domanda di ammissione al mercato,
di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), delle Regole di funzionamento del mercato dei
titoli di efficienza energetica**

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a, il,
residente in (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di telefacsimile.....,
indirizzo e-mail.....,

ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in....., (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di telefacsimile,
indirizzo e-mail,
in persona di in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica sono definite nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: Regole), predisposte d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 205 del 1° settembre 2004, ed entrate in vigore con la pubblicazione, sul sito *internet* del GME, in data 9 maggio 2005;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle Regole, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito *internet* del GME.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 15 delle Regole, l'ammissione al mercato dei titoli di efficienza energetica mediante la procedura di cui all'articolo 17 delle Regole.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 delle Regole, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, secondo il modello allegato alle medesime.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è/sono:

.....;;;
(nome e cognome) (numero telefonico) (indirizzo e-mail)

[da ripetere per ogni soggetto]

6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica per conto del Richiedente è/sono:

.....;;;
(nome e cognome) (data e luogo di nascita) (codice fiscale)

.....;;;
(indirizzo di residenza) (numero telefonico) (indirizzo e-mail)

[da ripetere per ogni soggetto]

7) (eventuale) che il codice conto proprietà assegnato dal GME è il seguente:

8) che le coordinate bancarie del Richiedente sono le seguenti:.....

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato 2

Contratto di adesione al mercato

**Contratto di adesione al mercato,
di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole di funzionamento del
mercato dei titoli di efficienza energetica**

TRA

Il Gestore dei mercati energetici s.p.a., con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini, 3/4,
C.F. e P.I. 06208031002, in persona di....., in qualità
di.....(nel seguito: il GME),

E

..... /la società/altro
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in (Prov.),
(indirizzo)

C.F....., P.I., in persona di,
in qualità di (di seguito: il Contraente);

il GME ed il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell'ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi;
- B. ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 205 del 1° settembre 2004 (di seguito: "decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004), il GME organizza la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e definisce, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), le Regole di funzionamento dei mercati dei titoli di efficienza energetica (di seguito: "Regole"), entrate in vigore con la pubblicazione, sul sito *internet* del GME, in data 9 maggio 2005;
- C. ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, il soggetto che intenda partecipare al mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: "Mercato") presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);

D. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: “Servizi”);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le regole del Mercato, quali risultanti dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare le Regole, le Disposizioni tecniche di funzionamento e le vigenti norme di legge e di regolamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);

- d) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo II, delle Regole;
- e) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- f) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- g) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- h) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- i) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera h) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- j) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3 **Prestazioni del GME**

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni delle Regole o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formati sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5 **Corrispettivo**

5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto il corrispettivo stabilito dal GME ai sensi dell'articolo 6 delle Regole, secondo le modalità definite all'articolo 7 delle Regole.

5.2 Eventuali interruzioni o sospensioni della prestazione dei Servizi non possono costituire motivo per evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 5.1.

Articolo 6 **Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

6.1 Salvo quanto previsto nelle Regole, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

- 7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) esclusione del Contraente dal Mercato;
 - b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
 - c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
- 7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8 Risoluzione

- 8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 17 delle Regole, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9 Clausole generali

- 9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
- 9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 9.4 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.
- 9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore dei mercati energetici s.p.a., Largo Giuseppe Tartini, 3/4 - 00198 Roma;
 -,-
- (indirizzo)
- 9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei mercati energetici s.p.a., Largo Giuseppe Tartini, 3/4 - 00198 Roma, numero di telefacsimile + 39 06 8012 4102; indirizzo *e-mail*: certificatibianchi@mercatoelettrico.org;
- ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile....., indirizzo *e-mail*.....

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV delle Regole, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il GME

il Contraente

.....

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (*data*)